



Comune di Albettono

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI
REGOLAMENTI E DI ORDINANZE DEL
SINDACO E DEI RESPONSABILI D'AREA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2015

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'esercizio dei poteri attribuiti al Comune con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di Regolamenti comunali, Ordinanze e ad ogni altro atto emesso da organi comunali che sia sanzionabile, per le quali non provvedano altre norme statali e regionali.

Art. 2

Applicazione di disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per le violazioni di cui all'art. 1, per le quali non ne siano già stabilite da specifiche leggi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981, stabilendo:

- a) un minimo di Euro 50,00;
- b) un massimo di Euro 516,00;

Ogni Regolamento od Ordinanza, dovrà contenere l'indicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni delle norme in essi contenuti e la cui entità, ricompresa fra il minimo e massimo edittale di cui al comma 2, sarà determinata, tenendo conto della gravità oggettiva del fatto e delle conseguenze derivanti dalla violazione.

I Regolamenti e le Ordinanze, inoltre, potranno prevedere specifiche sanzioni accessorie o specifiche previsioni per la reiterazione della violazione da parte di uno stesso soggetto consistenti in una maggiore sanzione pecuniaria.

Art. 3

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovino in condizioni economiche disagiate possono chiedere al Sindaco la possibilità di estinguere le violazioni in forma rateale. La domanda dovrà essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale di accertamento di infrazione.

Il richiedente dovrà documentare la situazione di disagio economico ai fini della valutazione sulla possibilità di accoglimento dell'istanza.

La decisione sulla rateizzazione è comunicata al richiedente entro 30 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4

Delega

Il Sindaco, quale autorità competente a ricevere ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste da Regolamenti ed Ordinanze, può delegare uno o più Responsabili di Area all'esercizio dei compiti di cui al presente Regolamento ed a quanto previsto dalla Legge 689/1981, al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento dei procedimenti sanzionatori.

Art. 5

Norme finali

Le presenti norme regolamentari sono d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze, nonché agli altri atti di natura provvedimentoale, che risultino sanzionabili, da emanarsi da parte dei soggetti competenti dell'Ente. Vengono confermate le sanzioni a regolamenti e ordinanze comunali già accertate e contestate nella vigenza della precedente normativa

Art 6

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, previa esecuzione della deliberazione di approvazione.